



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

RG n. 6/2022

Il giudice designato dott. Gennaro BEATRICE,

SCIogliendo la riserva assunta all'udienza,

VISTO il ricorso contenente la proposta di piano del consumatore *ex art. 12 bis* legge n. 3/2012, depositato in data 13 aprile 2022 dal sig. Ronga Gennaro, nato a Salerno il 23/04/1973, CF RGGNR73D23H703Q, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Liguori;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott. Domenico Molisso;

VISTE le integrazioni alla proposta di piano del consumatore e alla relazione particolareggiata depositate in data 11 e 12 maggio 2022, unitamente agli altri documenti richiesti dal giudice;

RILEVATO che l'ultima proposta integrata depositata l'11 maggio 2022 prevede il pagamento integrale di tutti i creditori mediante 114 rate mensili, di cui le prime 113 di € 300,00 e l'ultima di € 16,97, con le rate da n. 1 a n. 5 (in parte) destinate al pagamento dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate - Riscossione (creditore di € 956,90) e Comune di Sant'Anastasia (creditore di € 485,00), con le rate da n. 5 (in parte) a n. 26 (in parte) destinate al pagamento dei creditori in prededuzione avv. Claudio Liguori (per un compenso di € 3.310,53) e dott. Domenico Molisso (per un compenso di € 2.839,35), con le rate da n. 26 (in parte) a n. 114 destinate al pagamento dei creditori chirografari Santander Consumer Bank Spa (creditore di € 10.318,46), Compass Banca Spa (creditore di € 626,07) e Findomestic Banca Spa (creditore di € 15.380,69) (si veda relazione particolareggiata, pagg. 16 e 17);

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 33.916,97 (compresi i compensi del legale e del gestore della crisi) e che il debitore ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio percepito di circa € 800,00 netti mensili, dalla cassa integrazione guadagni di € 400,00 mensili e dalla pensione di invalidità di € 250,00 mensili; - che le spese di



sostentamento suo e della propria famiglia (composta dalla moglie e da un figlio che non percepiscono ulteriore reddito), sono di € 1.150,00 circa mensili;

CONSIDERATO altresì il solo creditore FINDOMESTIC BANCA Spa si è costituito nel presente procedimento rimettendosi alla decisione del giudice;

RITENUTO che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012), in quanto, per effetto della pandemia da marzo 2020 è stato collocato in Cassa integrazione guadagni (CIG) da parte della società datrice di lavoro e ha subito una riduzione del reddito da € 2.067,00 circa mensili ad € 1.450,00 circa mensili, di tal che si è trovato nell'impossibilità di pagare le rate dei finanziamenti e di mantenere contestualmente la propria famiglia, anche per l'assenza di altri beni nel patrimonio facilmente liquidabili;

RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012; c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice con provvedimento del 25 aprile 2022, contiene gli elementi di cui all'art. 9 co. 3 bis l. cit.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 bis, lett. d ter), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;



RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che ha assunto obbligazioni quando era perfettamente in grado di onorarle (il gestore ha verificato che le società finanziarie, che sono titolari della stragrande maggioranza del credito, hanno operato con la corretta diligenza nella valutazione del merito creditizio) e poi ha subito incolpevolmente una riduzione drastica del proprio stipendio a causa del collocamento in cassa integrazione, con conseguente impossibilità di pagare le rate mensili, ammontanti ad € 587,00 circa;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (integrale sia pure con un riscadenziamento) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO in definitiva che il piano del consumatore presentato dal debitore possa essere omologato con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di nuove azioni esecutive individuali ai sensi dell'art. 12 *ter* l. 3/2012;

PQM

OMOLOGA il piano del consumatore come modificato proposto dal ricorrente Ronga Gennaro, sopra identificato;

DISPONE che il debitore istante effettui i pagamenti secondo il prospetto depositato nella relazione particolareggiata depositata l'11 maggio 2022 (pagg. 16 e 17), sintetizzata in parte motiva, che si ha qui per integralmente riportata e trascritta;

DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che il professionista attestatore, dott. Domenico Molisso, quale gestore della crisi, vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE che il piano, con la relativa integrazione, la relazione particolareggiata depositata l'11 maggio 2022 e il presente provvedimento siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola, a cura della cancelleria;



STABILISCE, in applicazione dell'art. 12 *ter* L. 3/2012, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione all'attuale datore di lavoro (e futuro se del caso) che dovrà effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione all'attuale (e futuro se del caso) datore di lavoro che non potrà concedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione al datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare *in primis* al professionista gestore della crisi e comunque sia accreditato su conto corrente bancario che verrà indicato dal gestore;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012;

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale e per le comunicazioni alla parte istante e al dott. Domenico Molisso, che avranno cura di comunicare il presente provvedimento ai creditori e alla società datrice di lavoro DEA PRINT Srl.

Nola, li 3 agosto 2022

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

